



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore,

VISTI

i questionari dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Ranzanico (BG)** sui rendiconti degli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché i relativi allegati;

CONSIDERATO CHE

1. per nessuno degli esercizi oggetto di istruttoria la cassa vincolata risulta valorizzata;
2. a rendiconto 2022 sono presenti residui provenienti da esercizi precedenti, anche risalenti;

RITENUTO CHE

dall'analisi delle relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2019-2022, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge dicembre 2005, n. 266, nonché dalle informazioni acquisite dalla BDAP, non sono emerse irregolarità che richiedano l'adozione di una specifica pronuncia,

P.Q.M.

dispone, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e delle attestazioni dell'organo di revisione, la **chiusura** dei questionari sui rendiconti in oggetto e

INVITA

l'Ente locale:

1. a **curare la corretta costituzione e gestione della cassa vincolata**, tenendo conto delle indicazioni della deliberazione della Sezione delle autonomie 31/2015/INPR del 19 novembre 2015, anche con riferimento ai vincoli cui sono stati soggetti i trasferimenti e i ristori emergenziali (come chiarito, da ultimo, dalla deliberazione di questa Sezione

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114332

e-mail: lobbardia.controllo.bg@corteconti.it | pec: lobbardia.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

168/2022/PRSE del 7 novembre 2022) nonché i fondi del PNRR, in quanto caratterizzati da destinazione specifica e pertanto vincolati sia sotto il profilo sia della competenza, sia della cassa;

2. a monitorare con attenzione la gestione dei **residui provenienti da esercizi pregressi**, attivando e curando le necessarie procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni finalizzate al loro necessario e sollecito esaurimento;
3. a effettuare, infine, gli accantonamenti **nell'entità e nelle forme** previste dall'art. 21 del D. lgs. n. 175/2016, che prevede l'obbligo di costituzione del fondo **ogniquale volta la partecipata (diretta o indiretta) presenti un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato**, indipendentemente dalla significatività della perdita, dalla ridotta entità della partecipazione o dalla chiusura in utile dell'esercizio successivo¹.

La tassatività di tale prescrizione, infatti, ha *“una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che il fondo è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente partecipante”* (cfr. Corte dei Conti Basilicata 5/2022/PRSP).

Il Magistrato istruttore

Dott.ssa Maura Carta

¹ Nell'esercizio 2021, infatti, la partecipata indiretta (per il tramite di Val Cavallina Servizi S.r.l.) Esco Comuni S.r.l ha registrato un risultato negativo di esercizio di - **45.938,00**, con perdita rinviata a nuovo, come da verbale dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 8.4.2022.

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114332

e-mail: lorbardia.controllo.bg@corteconti.it | pec: lorbardia.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI